



## TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

### Sezione CIVILE

Nella seguente composizione collegiale

Dr Francesca Miconi	Presidente rel
Dr Maria Carla Corvetta	Giudice
Dr Silvia Rossi	Giudice

Nel procedimento iscritto al n. r.g. **130/2023** promossa ex art. 268

CCI da

**LUVINO FULVIO**

**debitore**

**Gestore della Crisi: Dr Vincenzo Ferrini**

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

Rilevato che con ricorso depositato in data 14.11.2023 LUVINO FULVIO, persona fisica esercente attività di lavoro subordinato dal 2021, ex agente di commercio dal 2014 al 2020 ( ditta chiusa nel maggio 2020 ), ha chiesto ai sensi dell'art. 268/1 CCI la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni;

Considerato che dal rinvio alla disciplina generale del procedimento unitario di cui al titolo III, in quanto compatibile, discende l'applicabilità del principio secondo cui il procedimento



promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20187 del 18/08/2017 richiamata da Trib. Verona, II sez., 20/9/2022), ipotesi che non ricorre nel presente caso;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art 27 c 2 e 3 CCI, poiché il ricorrente ha la propria residenza in un Comune compreso nel circondario del Tribunale di Rimini;

Viste le integrazioni documentali e la Relazione integrativa dell'OCC depositati il 20-12-2023, a seguito di decreto del Tribunale;

Ritenuta, allo stato, la completezza del corredo documentale richiesto dall'art 39 c 1 e 2 CCI;

Ritenuto che la Relazione dell'OCC sia adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponda ai requisiti previsti nell'art 269 c 2 CCI;

ritenuto che sulla base della documentazione depositata:

- Sia sussistente lo stato di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art 2 c 1 lett c) CCI, poiché il suo patrimonio – composto esclusivamente di redditi da lavoro subordinato – non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte, derivanti prevalentemente da debito fiscale maturato durante l'attività di agente di commercio ed in parte da prestiti conclusi per far fronte alle necessità di vita proprie e della madre ;
- Ricorrano le condizioni per la apertura della procedura di Liquidazione Controllata;

ritenuto, quanto alla durata della procedura , che questa debba



necessariamente dipendere dal tempo occorrente per la liquidazione dei beni rientranti nell'attivo ;

che nel concetto di "liquidazione dei beni" si debba ricomprendere anche la apprensione dei redditi del debitore, secondo l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della L.3/2012;

che tuttavia, poiché a norma dell'art 282 CC l'esdebitazione del sovraindebitato opera di diritto decorsi tre anni dalla apertura della liquidazione controllata – a meno che non ricorrano le condizioni previste dall'art 280 CCI o nel caso in cui il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode -, la liquidazione non potrà proseguire oltre i tre anni per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate, potendo invece procedersi alle operazioni di liquidazione dei beni già presenti nel patrimonio alla data di apertura , fino ad esaurimento ( in applicazione analogica dell'art 281 CCI ed in conformità alle disposizioni comunitarie da cui la normativa deriva );

ritenuto – con riguardo ai redditi da lavoro percepiti dal debitore - che non possa essere oggetto della liquidazione controllata a norma dell'art. 268, comma 4 lett. a) e lett. b) CCI, la parte impignorabile per legge ex art. 545 c.p.c. , per la quota di 4/5, aumentabile fino alla metà in caso di concorso simultaneo di più causali di debito ( concorso simultaneo che ricorre nella fattispecie : debito fiscale e debito finanziario ) ;

Considerato che, ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art 268 c 4 lett b CCI – la cui



quantificazione va operata in questa sede, salva successiva revisione da parte del Giudice delegato previa acquisizione di ulteriori notizie, dal momento che l'art 270 CCI impone al Tribunale di ordinare la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, qui consistenti nel solo reddito - si deve tenere conto delle condizioni familiari del debitore: nel caso in esame il LUVINO presta lavoro subordinato con un reddito netto annuo di circa € 24.520 ( v ultime tre dichiarazioni dei redditi ), pari a circa € 2043 per 12 mensilità o € 1886,00 per 13 mensilità , e vive da solo , in un appartamento condotto in locazione , con canone mensile di € 280; in tale situazione, l'importo ragionevole , contemperato con i diritti dei creditori, determinabile per la soddisfazione dei bisogni del debitore corrisponde alla somma di € 1280,00 mensili , compreso il canone per l'appartamento, come indicato dallo stesso ricorrente, per 12 mesi ; va precisato che ove il reddito mensile del debitore divenisse inferiore a detta somma, non è previsto alcun sussidio in suo favore;

ritenuto opportuno disporre che l'intera somma mensilmente percepita a titolo di reddito dal LUVINO venga appresa dal Liquidatore, con onere di quest'ultimo di versare al debitore il solo importo stabilito dal Tribunale ai sensi del paragrafo che precede;

rilevato come la procedura ex artt. 268 e ss. CCII, determinando la liquidazione dell'intero patrimonio salvo le ipotesi di cui all'art. 270 co. 2 lett. e) CCI, non consenta al debitore di formulare una "proposta ", dovendo invece il liquidatore apprendere tutti i beni



del debitore, ad eccezione di quanto impignorabile e riservato al mantenimento;

ritenuto che ai sensi dell'art 270 c 2 lett b CCI debba essere nominato liquidatore il gestore designato dall'OCC;  
visto l'art 270 CCI

#### DICHIARA

Aperta la procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA  
DEL PATRIMONIO DI **LUVINO FULVIO**

Nomina Giudice Delegato la **Dr Francesca Miconi**

Nomina liquidatore il **Dr Vincenzo Ferrini** , Gestore della Crisi nominato dall'OCC;

Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di gg 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore , a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà indicato, della domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo, predisposta ex art 201 CCI;

dispone che, nei limiti di durata indicati in motivazione e comunque previa relazione del liquidatore sulle modalità di formazione del sovraindebitamento ( accurata analisi e documentazione della situazione economica e patrimoniale del debitore al momento della stipula dei contratti di mutuo e finanziamento ) , risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente fino all'importo mensile di € 1,280,00 , con obbligo di versare alla procedura il reddito eccedente nonché ogni ulteriore entrata o bene – a qualsiasi titolo – che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;



dispone che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di RIMINI, proceda alle necessarie trascrizioni ( anche al RRII) , notifichi la sentenza al debitore ai sensi dell'art 270 c 4 CCI

- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori e dei titolari dei diritti reali sui beni oggetto di liquidazione; notifichi loro la sentenza indicando l'indirizzo pec a cui dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo o di rivendica o restituzione di beni;

Entro 90 giorni dalla apertura della liquidazione controllata, provveda all'inventario ed alla redazione del programma di liquidazione, da sottoporre al Giudice delegato per l'approvazione;

Entro 45 gg dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande , attivi la procedura di formazione dello stato passivo ex art 273 CCI;

Entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto di gestione e dalla documentazione giustificativa, con estratto del C/C della procedura. Il liquidatore indicherà nel rapporto se il ricorrente sta cooperando al regolare e proficuo andamento della procedura ed ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione , secondo le previsioni degli art 280 e 282 CCI; il rapporto , dopo il visto del Giudice, sarà comunicato ai creditori ed al debitore;

In prossimità del decorso di tre anni trasmetterà ai creditori ed al Giudice una relazione con cui prenderà posizione sulle condizioni di cui agli artt 280 e 282 CCI; riferirà poi con relazione finale



all'esito di eventuali osservazioni dei creditori;

al termine delle operazioni di liquidazione, presenterà il conto di gestione, richiederà il compenso, procederà successivamente al riparto finale e chiederà la chiusura della procedura.

Si comunichi al liquidatore ed all'OCC.

Così deciso in Rimini, il 21-12-2023

Il Presidente

Dr. Francesca Miconi

